

COMUNE DI MEZZANA

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE - MEDIA VAL DI SOLE.

L'anno **duemilasedici** il giorno **nove** del mese di **febbraio**, presso la sede municipale di Mezzana,

Tra

COMUNE DI MEZZANA per conto delle Frazioni di Mezzana, Ortisè e Menas, in persona del Sindaco pro tempore Redolfi Giacomo nato a Mezzana (TN) il 22.02.1964, domiciliato per la carica presso il Municipio di Mezzana, n. cod. fisc. 00252040225, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 48 dd. 27.11.2015, esecutiva a'sensi di legge;

COMUNE DI COMMEZZADURA per conto delle Frazioni di Almazzago- Deggiano- Mastellina- Mestriago e Piano, in persona del Sindaco pro tempore Tevini Ivan nato a Cles (TN) il 19.10.1975, domiciliato per la carica presso il Municipio di Commezzadura, n. cod. fisc. 00252960224, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 55 dd. 30.11.2015, esecutiva a'sensi di legge;

COMUNE DI OSSANA in persona del Sindaco pro tempore Dell'Eva Luciano nato a Ossana (TN) il 17.01.1954, domiciliato per la carica presso il Municipio di Ossana, n. cod.fisc. 00159240225, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. 60 dd. 22.12.2015, esecutiva a'sensi di legge;

ASUC DI PELLIZZANO in persona del Presidente pro tempore Bontempelli Ermes nato a Ossana (TN) il 01.03.1953, domiciliato per la carica a Pellizzano in p.zza Santa Maria n. 6, c.f. 83004670226, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'ASUC di Pellizzano n. 54 dd. 09.11.2015, esecutiva a'sensi di legge;

ASUC DI TERMENAGO in persona del Presidente pro tempore Zambelli Gianluca nato a Cles (TN) il 22.08.1971, domiciliato per la carica a Pellizzano in p.zza Santa Maria n. 6, c.f. 83004650228, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'ASUC di Termenago n. 29 dd. 10.11.2015, esecutiva a'sensi di legge;

ASUC DI CASTELLO in persona del Presidente pro tempore Bortolameolli Matteo nato a Cles (TN) il 22.12.1970, domiciliato per la carica a Pellizzano in p.zza Santa Maria n. 6, c.f. 83004630220, il quale interviene nel presente atto in

esecuzione della deliberazione dell'ASUC di Castello n. 17 dd. 09.11.2015, esecutiva a'sensi di legge;

ASUC DI DIMARO in persona del Presidente pro tempore Mochen Arturo nato a Dimaro (TN) il 11.07.1959, domiciliato per la carica a Dimaro in P.zza Serra n. 10, n. cod.fisc. 00384990222, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'ASUC di Dimaro n. 55 dd. 09.12.2015, esecutiva a'sensi di legge;

ASUC DI CARCIATO in persona del Presidente pro tempore Stanchina Pietro nato a Malè (TN) il 21.04.1951, domiciliato per la carica a Dimaro in P.zza Serra n. 10, n. cod. fisc. 00491270229, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'ASUC di Carciato n. 14 dd. 10.12.2015, esecutiva a'sensi di legge;

ASUC DI PRESSON in persona del Presidente pro tempore Bisoffi Marco, nato a Cles (TN) il 13.05.1983, domiciliato per la carica a Monclassico in Via S.Vigilio n. 17, c.f. 00426640223, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'ASUC di Presson n. 16 dd. 16.11.2015, esecutiva a'sensi di legge;

ASUC DI MONCLASSICO in persona del Presidente pro tempore Conta Luciano nato a Dimaro (TN) il 23.02.1950, domiciliato per la carica a Monclassico in Via S.Vigilio n. 17, c.f. 00424380228, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'ASUC di Monclassico n. 22 dd. 18.11.2015, esecutiva a'sensi di legge;

PREMESSO:

Che la Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, all'art. 59, avente ad oggetto "Gestione associata" così dispone in merito alla gestione, utilizzazione e fruizione delle risorse forestali e montane;

- 1. La Provincia, per valorizzare il patrimonio forestale attraverso una corretta gestione, riconosce e promuove la costituzione e incentiva la partecipazione di enti pubblici e privati a consorzi, associazioni, convenzioni o comunque a forme di compartecipazione pubblica, privata o mista.*
- 2. Le forme associative previste dal comma I sono costituite volontariamente tra proprietari di terreni e, eventualmente, anche tra altri soggetti della filiera foresta - legno, per effettuare le attività di gestione forestale previste dall'articolo 56, la commercializzazione dei prodotti delle foreste, le attività di alpicoltura, nonché altre forme di valorizzazione territoriale. Tali attività sono svolte esclusivamente sui terreni conferiti. Per la partecipazione degli enti pubblici a queste forme associative si applica la vigente legislazione regionale in materia*

di ordinamento dei comuni e la legge provinciale n. 3 del 2006.

3. *Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i requisiti che, con riferimento alle forme associative indicate nel comma 1, costituiscono titolo preferenziale per beneficiare delle contribuzioni previste da questa legge, avuto in particolare riguardo al numero dei proprietari coinvolti, alla superficie boscata complessiva interessata, nonché al periodo temporale di costituzione delle associazioni stesse.*

Che peraltro, coerentemente a tali principi e per effetto della previgente normativa, i sunnominati enti si costituivano in Consorzio allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 31 di cui al D.P.G.P. n. 25-104/Leg. del 27 dicembre 1993, con approvazione dello Statuto approvato dai rispettivi Enti secondo la proposta dalla assemblea del Consorzio forestale " Media Val di Sole" di cui alla deliberazione n. 4/1993 del 24.11.1993.

Valutata, la possibilità di passare ad una forma di gestione più semplice pur con l'obiettivo di non vanificare ma, anzi, di rafforzare principi di un impiego più razionale possibile dei custodi forestali per lo svolgimento del servizio di custodia forestale su un ambito di sorveglianza che per estensione e caratteristiche delle zone boschive ne assicurasse una economica e funzionalmente valida gestione;

Evidenziato come nel corso degli ultimi anni le mutate condizioni di mercato della risorsa patrimoniale costituita dal legname e le crescenti difficoltà di gestione amministrativa, non ultime quelle relative ai custodi forestali, hanno portato a riconsiderare la forma gestionale individuando quella alternativa al Consorzio, con autonomia giuridico-patrimoniale, nella Gestione Associata a termini dell'art. 59 del vigente TULLRROC;

Assunto impegno a definire compiutamente un accordo per una gestione comune del servizio di custodia forestale nei rispettivi territori, i soggetti di cui sopra, certi di passare ad una più efficiente ed efficace forma di gestione del servizio attraverso la forma associata, convenivano di assumere gli atti a ciò conseguenti definendo un progetto esecutivo condiviso in diversi incontri ai quali partecipavano i rispettivi delegati;

Dato atto come l'Assemblea Consorziale, con proprio atto n. 7 dd. 15.10.2015, ha conseguentemente deliberato lo scioglimento del Consorzio proponendo che i soggetti di riferimento disponessero il passaggio alla forma collaborativa della convenzione prevista dall'art. 40 della L.R. 4 gennaio 1993, n. I e ss.mm., indicazione fatta propria con i sopra richiamati provvedimenti;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati alla interpretazione di essa.

ART.2

I Comuni di Mezzana (per conto delle frazioni di Mezzana, Ortisè e Menas), Commezzadura (per conto delle frazioni di Almazzago, Deggiano, Mastellina, Mestriago e Piano), Ossana e le AA.SS.U.C. di Pellizzano, Termenago, Castello, Dimaro, Carciato, Monclassico e Presson, costituiscono un ufficio per la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale. Compete pertanto a detto ufficio la gestione delle attività, servizi e interventi di gestione amministrativa, giuridica, previdenziale e assistenziale del personale forestale assegnato necessario ai suddetti Enti per assicurare lo svolgimento, in cooperazione con i competenti Uffici provinciali, di:

- attività selvicolturali effettuate secondo i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate all'utilizzazione del bosco e alla produzione di reddito;
- le attività d'uso e di valorizzazione commerciale dei prodotti forestali non legnosi previste dalla vigente normativa;
- la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture forestali indicate in legge.
- gli interventi di riequilibrio e di stabilizzazione degli ecosistemi forestali e montani previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere b), e), f) e h), della Legge nonché gli interventi e le opere antincendio indicati dai piani di gestione forestale aziendale previsti dall'articolo 57, a integrazione delle previsioni contenute nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi;
- gli interventi e le opere di miglioramento ambientale di cui all'articolo 22, comma 1.
- gli eventuali altri compiti correlati che disposizioni di legge dovessero attribuire ai Comuni o Soggetti proprietari di boschi e foreste, coerentemente a quanto stabilito nel regolamento per il servizio di custodia forestale.

La struttura associata anzidetta assume la denominazione di "**Servizio di Custodia Forestale – Media Val di Sole**".

La sede dell'ufficio è stabilita nel comune di **Mezzana**, al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capofila).

Al comune sede dell'ufficio, saranno rimborsate le spese sostenute per il funzionamento dell'ufficio, ripartite proporzionalmente nella misura indicata al successivo art. 5.

Allo stesso Comune capo-fila compete ed è pertanto ad Esso affidato il compito di riscuotere i finanziamenti provinciali di legge assegnati per il funzionamento del servizio.

ART. 3

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di vigilanza boschiva attraverso la gestione coordinata del personale, mezzi, attrezzature così da ottimizzarne impieghi e sinergie assicurando economie di scale ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'accorpamento di procedure ed atti esecutivi e di programmazione secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un sistema locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia.

I soggetti dianzi indicati perseguono inoltre l'obiettivo della omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e conseguentemente, della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di custodia forestale.

A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- alla adozione di procedure uniformi;
- allo studio ed alla individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;
- a proporre e a coordinare l'organizzazione di gestione delle attività silvopastorali di interesse comune di particolare rilevanza per la miglior valorizzazione sotto il profilo ambientale ed economico;
- alla definizione e codifica dei migliori procedimenti in materia di gestione dei boschi assicurando la relativa assistenza agli enti aderenti sotto i profili tecnico-giuridici.

ART. 4

Il comune di **Mezzana** si impegna, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e normative, a fornire il personale necessario prendendo in carico all'interno della propria pianta organica la forza lavoro già in dotazione del Consorzio in scioglimento, avvalendosi di n. 6 Custodi Forestali, cat. C base del contratto collettivo di lavoro provinciale.

Il suddetto personale sarà assegnato alle zone di custodia in cui è suddivisa la circoscrizione, come meglio identificate nella cartografia 1:25.000 allegata al regolamento per il servizio di custodia forestale.

Il rapporto organico degli addetti all'ufficio è posto in essere con il comune capofila, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i soggetti convenzionati. Il rapporto organico trova la sua disciplina nella legge, nel regolamento organico del personale dipendente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Mezzana e, per quanto ivi non previsto, nella presente convenzione e nel regolamento per il servizio di custodia forestale previsto dall'art. 106 della L.P.11/2007 e s.m.. Il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto e a quanto concordato fra gli enti in sede di conferenza dei delegati, tenuto conto che in ragione del vigente ordinamento il coordinamento tecnico spetta alla Provincia mediante le strutture territoriali forestali di riferimento. A tal fine, per garantire la necessaria funzionalità e la corretta operatività del Personale si stabilisce di attribuire a turno annuale ad un delegato di uno degli Enti convenzionati la sorveglianza operativa del personale forestale assegnato alle zone di custodia. Le priorità operative saranno comunque determinate dall'Autorità forestale che impartirà, secondo esigenze tecniche proprie, così come del servizio di custodia, le singole disposizioni di servizio.

Benché la sede della struttura operativa sia ubicata presso il comune di **Mezzana**, è prevista l'istituzione di recapiti presso ciascun Comune, secondo le modalità da concordare fra il custode forestale di zona e l'amministrazione competente.

Il personale per esigenze di servizio potrà essere impiegato anche in altre zone rispetto a quelle assegnate senza che lo stesso possa vantare trattamenti particolari, essendo l'assunzione riferita all'intero ambito.

Al fine di garantire la necessaria funzionalità si stabilisce di attribuire a personale dipendente in servizio presso il Comune di Mezzana, o comune a personale in servizio presso la costituenda gestione associata dei servizi comunali, la responsabilità dei procedimenti di competenza. Eventuale personale dipendente dalle A.S.U.C. svolgerà attività di supporto e collaborerà con il responsabile unico nei termini da definirsi.

Benché la sede operativa della struttura sia ubicata presso il comune di Mezzana , dove sarà garantita la messa a disposizione di spazi e attrezzature di supporto per l'attività amministrativa, potrà essere stabilita di comune accordo, in modo flessibile a seconda delle esigenze contingenti e come tali temporanee, la presenza del funzionario responsabile dell'ufficio anche nelle sedi dei vari enti al fine di supportare l'attività degli organi preposti ai diversi Enti e per assicurare adeguata informazione, consulenza ed assistenza; le A.S.U.C. dovranno assicurare comunque, tramite un proprio referente, la massima collaborazione all'ufficio unificato, per la gestione delle informazioni di base e per facilitare la miglior gestione del servizio.

ART. 5

I costi relativi alla gestione dell'ufficio in argomento per le forniture (arredi, attrezzature, programmi, stampati, dotazioni individuali diverse, automezzi, beni di consumo ecc..), se questi debbano essere specifiche e non coincidenti con quelle già in dotazione del comune di Mezzana, per le retribuzioni dei Custodi, così come eventuali altri oneri non singolarmente individuabili a priori sono sostenuti dai Soggetti associati e ripartiti proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, come appresso indicato. Le percentuali dei costi generali per spese ordinarie ivi comprese le spese dirette sostenute dal comune capofila per la gestione amministrativa di proprio personale e l'assunzione degli oneri connessi all'attribuzione di un ufficio, messa a disposizione di attrezzature informatiche, programmi gestionali e spese diverse da utenza, sono determinate e ripartite al 100% come distintamente indicato:

CRITERIO DI RIPARTO DELLA SPESA A CARICO DEGLI ENTI CONVENZIONATI

COMUNI E ASUC	RIPRESA lorda tariffaria annua IN MC	%	IMPORTO 60%	SUPERFICIE HA	%	IMPORTO 40%	TOTALE percentuale
OSSANA				1,035.80	13.70		
PELLIZZANO				976.20	12.32		
TERMENAGO				335.00	4.23		
CASTELLO				147.00	1.86		
MEZZANA				1.042.20	13.16		
ORTISE'				195.70	2.47		
MENAS				104.60	1.32		
MASTELLINA				231.00	2.92		

ALMAZZAGO				442.00	5.58		
MESTRIAGO				322.00	4.07		
PIANO				486.00	6.14		
DEGGIANO				321.20	4.06		
DIMARO				864.00	10.91		
CARCIATO				235.40	2.97		
PRESSON				329.00	4.15		
MONCLASSICO				853.30	10.77		
TOTALI				7,920.40	100.00		

Il concorso della Amministrazione Comunale e Frazionali viene definito come sopra in ragione del 40%, in proporzione diretta alla superficie boschiva e pascoliva e, per il 60 %, in proporzione alla ripresa lorda tariffaria annua risultante dai piani economici di competenza vigenti.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del Servizio associato è affidata al Comune capofila di Mezzana il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo ripartizione dei relativi oneri.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal comune di Mezzana, ma la loro proprietà è riconosciuta e ripartita proporzionalmente nella misura sopra indicata, ultima colonna ; la stessa tabella sarà di riferimento per la ripartizione di tutti gli oneri per acquisti e comunque per le spese di carattere straordinario.

Per le spese di funzionamento (corrispondenza, carburante, ecc.) l'Ufficio farà riferimento alla cassa economato del Comune di Mezzana salvo successiva rendicontazione e addebito ai Comuni secondo le percentuali di riparto sopra stabilite.

Compete al comune di Mezzana in qualità di ente capofila, prevedere, in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, la spesa necessaria per la gestione ordinaria del Servizio, per la corresponsione della retribuzione del personale specificatamente assunto dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare, con cadenza annuale, la preventivazione e rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse informandone gli altri Soggetti. Il preventivo di spesa dovrà essere predisposto entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e costituirà la base sul quale calcolare gli acconti. Il consuntivo delle spese riferibili alla gestione associata dovrà essere approvato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

I soggetti convenzionati dovranno provvedere ad effettuare i versamenti come di

seguito esposto:

1. acconto dell'80% entro il 30/04 dell'anno di riferimento sulla base del preventivo inviato il 30/09 dell'anno precedente a quello di riferimento ;
2. acconto del 20% entro il 31/10 dell'anno di riferimento sulla base del preventivo inviato il 30/09 dell'anno precedente a quello di riferimento;
3. conguaglio entro il 30/04 dell'anno successivo a quello di riferimento sulla base del consuntivo inviato il 31/03 sempre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Relativamente al primo anno di vigenza della presente convenzione – esercizio finanziario 2016 – la proposta di bilancio sarà trasmessa dal Comune capofila agli enti convenzionati entro febbraio 2016.

ART. 6

I Soggetti aderenti concordano di istituire una conferenza permanente dei Delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del Servizio di custodia, presieduta dal Rappresentante del Comune capofila.

La conferenza è composta da un rappresentante di ogni ente aderente ed è valida con la presenza della metà più uno dei componenti purchè gli stessi rappresentino almeno il 60% delle quote di compartecipazione di cui alla tabella prevista all'art. 5.

Le modalità di funzionamento della conferenza saranno stabilite dalla stessa, tenendo conto dell' incidenza di ogni ente in rapporto alle spese complessive della gestione, così come definite all'articolo 5.

Spetterà alla conferenza la decisione in ordine all'effettuazione di eventuali spese di carattere straordinario da ripartire nella misura di cui all'articolo 5, ultima colonna .

Spetterà altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del Servizio e l'organizzazione generale riferibile al personale di custodia e vigilanza.

La conferenza, non meno di una volta all'anno, è tenuta a verificare congiuntamente alle unità del personale interessate, l'andamento del Servizio, anche sulla base di una relazione delle medesime eventualmente resa a richiesta. Ciò dovrà avvenire in sede di approvazione del consuntivo di spesa.

ART. 7

Il segretario comunale di Mezzana o suo delegato svolge funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica.

ART. 8

La durata della presente convenzione è stabilita in anni dieci (10) e decorrerà dal - 01.01.2016.

Ciascun Soggetto aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione, caso di recesso da parte di uno dei soggetti dovrà essere corrisposta la seguente penale: l'importo pari alle annualità restanti, quantificate nella misura prevista a carico del recedente, in base all'ultimo riparto definitivo di spesa approvato, fino alla scadenza naturale della presente convenzione. In tale evenienza i soggetti che recedono, così come nell'ipotesi di scioglimento generale del Consorzio tutti i soggetti, attraverso opportune intese, s'impegnano in via preferenziale, nel caso sorgesse per loro la necessità di assumere nuovo personale di pari qualifica a trasferire alle compatibilmente con le previsioni organizzative date dalla Provincia in materia, con istanza adottata con delibera che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a proprio carico come determinate dall'Ufficio competente, ciò previa variazione del territorio di riferimento per la circoscrizione n. 31.

Il recesso decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo.

In caso di recesso da parte di uno dei soggetti dovrà essere corrisposta la seguente penale: l'importo pari alle annualità restanti, quantificate nella misura prevista a carico del recedente, in base all'ultimo riparto definitivo di spesa approvato, fino alla scadenza naturale della presente convenzione.

In tale evenienza i soggetti che recedono, così come nell'ipotesi di scioglimento generale del Consorzio tutti i soggetti, attraverso opportune intese, s'impegnano in via preferenziale, nel caso sorgesse per loro la necessità di assumere nuovo personale di pari qualifica a trasferire alle proprie dipendenze il personale che su un ambito più ristretto risulterebbe sovrannumerario, servendosi dell'istituto del comando, ovvero delle eventuali altre opportunità offerte dalla normativa sopravvenuta.

ART. 9

Eventuali richieste di adesione, nel corso di validità del presente accordo, da parte di altri soggetti dovranno passare al vaglio unanime della Conferenza cui spetta fissare condizioni ed oneri d'accesso con revisione globale del presente accordo.

ART. 10

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Soggetti aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, attuando le

forme di consultazione di cui all'articolo 6. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila, salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo di comune accordo o su richiesta scritta di almeno tre dei Soggetti aderenti, gli organi esecutivi in seduta comune, ai quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata.

ART. 11

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico a tutti i gli "associati" in maniera proporzionale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI MEZZANA – Il Sindaco Redolfi Giacomo

COMUNE DI COMMEZZADURA – Il Sindaco Tevini Ivan

COMUNE DI OSSANA – Il Sindaco Dell’Eva Luciano

ASUC PELLIZZANO – Il Presidente Bontempelli Ermes

ASUC TERMENAGO – Il Presidente Zambelli Gianluca

ASUC CASTELLO – Il Presidente Bortolameolli Matteo

ASUC DIMARO – Il Presidente Mochen Arturo

ASUC CARCIATO – Il Presidente Stanchina Pietro

ASUC PRESSON – Il Presidente Bisoffi Marco

ASUC MONCLASSICO – Il Presidente Conta Luciano
